

STUDIO LEGALE
avv. MARIA SPINA
Via Fellitto n.1/B - 83042 Atripalda (AV)
Tel. e fax.: 0825/782131 – Cell. 334 1583608
PEC: maria.spina@avvocatiavellinopec.it

**Spet.le M.I.U.R. - Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca**
v.le Trastevere n. 76/A
00153 Roma
p.e.c.
dpun@postacert.istruzione.it
studiuniversitari@postacert.istruzione.it
e-mail
pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La sottoscritta avv. Maria Spina, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Graziani in Roma al Piazzale Clodio n.14, nella sua qualità di difensore costituito del sig. De Caro Giovanni nel ricorso che questo ha proposto avverso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e altri, attualmente pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione III-bis, con il n. 10317/2014 RG, vista l'ordinanza n. 4901/2014 del 13.10.2014 dal medesimo pronunciata, trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca il presente avviso affinché provveda alla sua pubblicazione sul sito del Ministero «www.istruzione.it», alla sezione "Atti di notifica", con le modalità prescritte dal Giudice amministrativo nell'ordinanza innanzi richiamata.

Nel rispetto delle modalità indicate nella stessa ordinanza, si specifica e dichiara quanto segue.

* * *

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III-bis con Ordinanza n. **4901/2014** del 13/10/2014 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata "atti di notifica" del "sito web istituzionale del MIUR" del ricorso R.G. **10317/2014** e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis, R.G. n. **10317/2014**;

2) Nome del ricorrente:

De Caro Giovanni, nato a Mercato San Severino (SA) il 9.09.1994, C.F.: DCRGNN94P09F138C, residente in Bracigliano (SA) alla Via Lamagna n.4, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Spina (C.F.: SPN MRA 77E60 A509L), e con costei elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Graziani in Roma al Piazzale Clodio n.14;

3) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore in carica;**
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, in persona del Rettore pro tempore in carica;**
- **SIG. GIUSEPPE CALIENDO, nato a Napoli il 2.01.1995, C.F.: CLNGPP95A02F839K;**

4) Estremi dei provvedimenti impugnati

Giudizio di valutazione finale della prova sostenuta dal sig. De Caro Giovanni inerente il concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, ovvero il test di ammissione alla predetta facoltà svoltosi in data 08.04.2014, nella parte in cui non è stato allo stesso attribuito il punteggio esatto, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso e propedeutico, nonché della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, inerente il test di ammissione alla predetta facoltà svoltosi in data 08.04.2014, e sostenuto dal ricorrente presso l'Università degli Studi di Torino, graduatoria la predetta unica nazionale pubblicata il 12.05.2014 sul sito internet www.accessoprogrammato.cineca.it, nella quale il ricorrente risulta collocato al n.12744 con il punteggio di 32.10, ovvero oltre il possibile ed eventuale ultimo posto utile all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, ed ai successivi eventuali scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione del ricorrente. Verbalì della Commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula dell'8.04.2014, nonché di ogni altro atto preordinato, correlato, connesso e conseguente a quelli di cui innanzi, ancorché non comunicato e allo stato non conosciuto dal ricorrente, compreso eventuali provvedimenti di esecuzione degli atti impugnati, nonché per il risarcimento del danno ingiusto patito dal ricorrente in conseguenza del comportamento colposo tenuto dalle Amministrazione Pubbliche suindicate nella procedura di emissione dei provvedimenti impugnati.

5) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Nonostante le ammonizioni provenienti dal T.A.R. Catania (Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; Sez. I, 24 agosto 2011, nn. 2103, 2104, 2105, 2106), dal T.A.R. Palermo (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457, Pres. D'Agostino) e dal Consiglio di Stato (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672), nei confronti di altri Atenei, l'Università di Torino ha agito in maniera diversa rispetto al resto d'Italia. I plichi di concorso sono stati distribuiti ai candidati in ordine alfabetico e, alla fine della prova, raccolti nel medesimo ordine, con la relativa mancata attribuzione della medesima tempistica di consegna e ritiro degli elaborati ai concorrenti.

Per tutta la prova, inoltre, i commissari hanno avuto la possibilità di vedere l'abbinamento nome candidato – codice segreto. Il nome era ricavabile dai cartellini apposti sul petto. Il numero segreto leggibile in ogni foglio della prova di concorso che i candidati avevano sul tavolo.

Richiamo alla decisioni delle Autorità Giudiziarie già pronunciate sul punto, così come meglio esplicitato nel ricorso introduttivo che si allega.

II) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITÀ – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 2, CO. 1, DEL D.M. N. 85/2014 - VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/90, COME MOD. DALLA L. N. 15/2005 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264.

Il ricorrente, il cui interesse al ricorso è in re ipsa, ha partecipato alle prove di concorso presso l'Università degli Studi di Torino ed è risultato, come da tabella analitica che si allega, idoneo all'esito della selezione, seppur non rientrando tra gli ammessi al corso di laurea in argomento.

Il ricorrente ha partecipato alle prove di concorso presso l'Università di Torino e non è risultato facente parte del novero degli ammessi. Allo stato, l'ultimo dei soggetti ammessi, ha il punteggio di 32,60 per la facoltà di Odontoiatria dell'Università di Sassari con la posizione n. 12071, mentre con il punteggio di 33,10 è stato ammesso alla facoltà di Odontoiatria dell'Università di Torino il concorrente la posizione n. 11256, e con il punteggio di 34,00 è stato ammesso alla Facoltà di Torino la posizione n.10081, mentre per la Facoltà di Medicina e Chirurgia l'ultimo soggetto ad oggi in posizione utile è quello collocato al n. 11579 con il punteggio di 32,90 per l'Università del Catanzaro; n.10911 con il punteggio di 33,40 per l'Università di Salerno, mentre il ricorrente nella graduatoria nazionale è così asseritamente collocato: De Caro Giovanni n. 12744 punteggio 32.10, postazione che non gli consente di poter accedere al predetto corso di laurea ovvero di scegliere, come è nelle sue facoltà, l'Ateneo dallo stesso favorito.

La violazione delle regole di concorso risulta tanto più rilevante in casi come quelli per cui è oggi causa giacché anche costui, ove si fossero rettammente valutate le risposte dal ricorrente fornite, avrebbe senza dubbio potuto vedersi diversamente e più utilmente collocato in graduatoria.

Il ricorrente si è collocato, si ripete, al posto n.12744 con il punteggio di 32.10, e ciò, si ritiene, per l'errata valutazione della innanzi indicata risposta dallo stesso fornita in sede di prova.

Detta risposta, si ripete, anziché essere valutata come corretta, è stata erroneamente considerata come non esatta.

In applicazione della griglia di correzione predisposta dal MIUR con D.M. 85/2014, tale errata valutazione ha determinato in capo al ricorrente non solo la mancata attribuzione di 1,5 punto per la risposta correttamente fornita ma ha anche comportato la decurtazione di 0,4 punti per la risposta erroneamente ritenuta sbagliata.

Il mancato riconoscimento di 1,9 punti legittimamente spettantigli impedisce al ricorrente di immatricolarsi immediatamente al corso di Laurea Magistrale Odontoiatria e Protesi Dentaria, ovvero quello dallo stesso auspicato, nonché di beneficiare dell'eventuale scorrimento della graduatoria nell'ipotesi di rinuncia tout court all'iscrizione da parte di alcuni candidati che lo precedevano in graduatoria ovvero ancora di manifestata

preferenza da parte dei candidati che hanno superato il test in favore di una delle diverse sedi originariamente indicate dagli stessi al momento della presentazione della domanda di ammissione al test.

Ciò ha comportato una intollerabile violazione dell'art. 2, co. 1, del D.M. n. 85/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55. Il tutto come meglio esposto nel ricorso introduttivo che si allega.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 85/2014.

È bene inoltre contestare che il CINECA (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico e per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione), che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia e nel caso di specie quello della resistente, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

Tale mera deduzione ha inciso anche su altri aspetti di svolgimento della prova presso l'Ateneo resistente.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, quanto anche la stessa lex specialis avesse previsto una indicazione vincolante ad hoc. Richiamo alla normativa ed alla giurisprudenza più dettagliatamente esposto nel ricorso che si allega.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 85/2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premessa il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 85/2014.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N.

264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.

E' noto che, da diversi anni, le Università riservano un certo numero di posti messi a concorso agli studenti extracomunitari.

Nel caso di specie si può verificare che nell'Università di Torino nessun candidato extracomunitario ha partecipato alla prova.

In poche parole sono stati messi posti a disposizione per cittadini extracomunitari quando nessuno di questi a Torino vi ha partecipato.

Ma anche altri posti liberi vi sono come quelli per i passaggi al secondo o terzo anno.

Detti posti liberi, anche per ovviare alle superiori censure e per evitare annullamenti concorsuali, dovranno essere rimessi a parte ricorrente anche in virtù del principio della conservazione degli atti e per garantire una iscrizione soprannumeraria come sotto specificato.

L'Ateneo dovrebbe quindi ritenere di dover ricoprire tali posti invitando gli idonei in graduatoria ad esprimere la propria determinazione e accogliendo le istanze di chi, come parte ricorrente, ne ha chiesto l'attribuzione in un concorso particolarmente inficiato da irregolarità.

Stesso discorso per i posti lasciati vacanti a seguito di passaggi ad anni successivi al I di ammessi all'esito del test di settembre.

Richiamo normativa e giurisprudenza come meglio esposto nel ricorso introduttivo che si produce.

6. Indicazione dei controinteressati:

Sono controinteressati tutti i soggetti che ricoprono la posizione dal n. 1 al n. 36791 della impugnata graduatoria unica di merito relativa alla prova di ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015.

7. Dove e come può essere seguito lo svolgimento del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.10317/2014 RG) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

8. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con Ordinanza n. 4901/2014.

9. In merito al pagamento dell'importo di €.100,00 per l'attività di pubblicazione sul sito del M.I.U.R. si chiede di conoscere le modalità per la corresponsione della predetta somma, e all'uopo si chiede che ogni comunicazione al riguardo dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo p.e.c. maria.spina@avvocatiavellinopec.it oppure al seguente numero di fax 0825 782131.

10. In ordine al rilascio dell'attestazione di pubblicazione sul sito del M.I.U.R., si chiede che tale attestato venga trasmesso al seguente indirizzo p.e.c. maria.spina@avvocatiavellinopec.it oppure al seguente numero di fax 0825 782131.

Al presente avviso sono allegati: 1) Testo integrale del ricorso introduttivo; 2) Elenco nominativo dei controinteressati; 3) Ordinanza del T.a.r. del Lazio, Sezione III-bis, n. 4901 del 13.10.2014.

Atripalda/Roma, 27.11.2014

avv. Maria Spina
